

**Determinazione  
del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
di Concerto con  
il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

N. 9-13725/2009

**OGGETTO:** **Progetto:** *“Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5 (formazione di rilevati) della parte quarta del D.Lgs 3/4/2006 n. 152”.*  
**Proponente:** ES.CO.T. s.r.l.  
**Comune:** Chiusa di San Michele (TO)  
**Procedura:** *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Improcedibilità dell’istanza – Divieto inizio attività**

**Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
di Concerto con  
il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**

**Premesso che:**

- in data 22 dicembre 2008 la società ES.CO.T s.r.l. con sede legale in Bruzolo (TO) Via Lago n. 16, Partita IVA e C.F. 08749990019, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, relativamente al progetto di *" Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5 (formazione di rilevati) della parte quarta del D.Lgs3/4/2006 n. 152”*;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 22 gennaio 2009 è stato pubblicato sul B.U.R. n. 3 l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 84153 del 30/01/2009 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell’Organo Tecnico della Provincia;

**Rilevato che:**

- il progetto presentato consiste nella formazione di un rilevato utilizzando scorie di fonderia per la realizzazione di un capannone ad uso industriale nel Comune di Chiusa San Michele (TO) a ridosso della Statale del Moncenisio sul sito contraddistinto in catasto al Foglio n.1, particelle n.321, 324, 326 e 327;
- per la costruzione del capannone industriale è stato rilasciato dal Comune di Chiusa San Michele permesso di costruire n. 01/08 del 03/11/2008 ed in data 21/11/2008 è stata presentata una D.I.A. per la variante in corso d’opera al permesso di costruire di cui sopra ai fini dell’utilizzo delle scorie come materiale del rilevato per la definizione del piano di spiccato ed opere di fondazione;

- si dichiara che le scorie da utilizzarsi provengono dalla AFV Acciaierie Beltrame s.p.a. di San Didero e si prevede un ingresso all'area per la formazione del rilevato di circa 20.000 t;
- le operazioni che si vogliono svolgere sono individuate al punto 4.4.3 lettera e) "formazione di rilevati ..... [R5]" dell'allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- i materiali in ingresso sono individuati al punto 4.4 "Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori ad ossigeno di leghe di metalli ferrosi e da successivi trattamenti di affinazione delle stesse" dell'allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.;
- i rifiuti individuati da tale punto e richiesti dall'azienda sono contraddistinti dai seguenti codici CER:
  - 100202 "scorie non trattate"
  - 100903 "scorie di fusione"
  - 100201 "rifiuti del trattamento delle scorie"
- l'azienda ha inoltrato in data 20/08/2008, integrata in data 21/11/2008 "Comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi", ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;"
- con nota ptot. n. 827691 del 01/12/2008 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche richiedeva per tale intervento l'espletamento della fase di verifica di VIA comunicando quindi l'interruzione delle tempistiche di legge al fine del tacito assenso alla gestione dei rifiuti;

### Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Comune di Chiusa di San Michele prot. n. 749 del 27/02/2009;

L'istruttoria tecnica ed il sopralluogo istruttorio effettuato in data 13/03/2009 hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato con riferimento specifico al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)":

- l'area oggetto dell'intervento è situata nei territori, individuati dalle varianti adottate al PAI, in fascia C a tergo della delimitazione definita cartograficamente come "limite di progetto tra la fascia B e C";
- tale delimitazione indica le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio e, come indicato all'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, "...allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta"; pertanto, l'area oggetto dell'intervento, fino al completamento delle opere idrauliche e di presa d'atto del collaudo, è situata in territori ricadenti in fascia B;
- l'area oggetto dell'intervento è pertanto sottoposta a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis, della legge n. 183/89, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di Attuazione del PAI: art. 1, comma 6; art. 29, comma 2; art. 30 comma 2, art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41;
- in particolare, l'articolo 30 comma 2 lettera b) prevede che in fascia B siano vietati "...la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) .....);
- sulla base delle considerazioni sopra sviluppate si può dunque concludere che, sulla base della disciplina del PAI attualmente vigente, l'intervento proposto non possa essere realizzato in quanto in contrasto con le norme di attuazione del PAI stesso;

### Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 241/90 ed smi "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- le norme di attuazione del PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Sentito inoltre il parere del Responsabile dell'Ufficio Impianti di Recupero del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

#### DETERMINA

- **l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 22/12/2008 dalla società ES.CO.T s.r.l. con sede legale in Bruzolo (TO) Via Lago n. 16, Partita IVA e C.F. 08749990019 relativa al progetto di " *Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5 (formazione di rilevati) della parte quarta del D.Lgs3/4/2006 n. 152*" a fronte delle problematiche emerse e dettagliate nella premessa del presente atto;
- **l'interruzione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i.;
- **il divieto**, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti relativamente alla comunicazione presentata dalla società ES.CO.T s.r.l. in data 20/08/2008;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 23/03/2009

SC

**Il Dirigente del  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche**  
*Ing. Pier Franco Ariano*

**Il Dirigente del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**  
*Dott.ssa Paola Molina*